



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 567 della seduta del 31 ottobre 2022.**

**Oggetto:** Approvazione del Regolamento di attuazione dell' art. 13 della L.R. 18/2007. Disciplina dell'Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali.

**Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (*timbro e firma*) \_\_\_\_\_

**Dirigente Generale reggente: dott. Giacomo Giovinazzo**

**Dirigente di Settore reggente: avv. Francesca Palumbo**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

|          |                            |                        | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----------|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>ROBERTO OCCHIUTO</b>    | <b>Presidente</b>      | <b>x</b>        |                |
| <b>2</b> | <b>GIUSEPPINA PRINCI</b>   | <b>Vice Presidente</b> | <b>x</b>        |                |
| <b>3</b> | <b>GIANLUCA GALLO</b>      | <b>Componente</b>      | <b>x</b>        |                |
| <b>4</b> | <b>FAUSTO ORSOMARSO</b>    | <b>Componente</b>      | <b>x</b>        |                |
| <b>5</b> | <b>TILDE MINASI</b>        | <b>Componente</b>      | <b>x</b>        |                |
| <b>6</b> | <b>ROSARIO VARI'</b>       | <b>Componente</b>      | <b>x</b>        |                |
| <b>7</b> | <b>FILIPPO PIETROPAOLO</b> | <b>Componente</b>      | <b>x</b>        |                |
| <b>8</b> | <b>MAURO DOLCE</b>         | <b>Componente</b>      | <b>x</b>        |                |

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n°477408 del 28.10.2022

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete "Norme in materia di domini collettivi";

**RICHIAMATA** la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» ed in particolare l'art. 13 che istituisce l'Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali in materia di usi civici e demanda ad un regolamento di attuazione la disciplina della formazione, della tenuta e dell'accesso all'albo;

**VISTO** l'art. 4 comma 1 della Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18 che stabilisce, in via generale, che le norme di attuazione della predetta legge debbano essere adottate con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

### **ATTESO CHE :**

- con nota prot. 303460 del 29/06/2022 si è provveduto a costituire il Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento di attuazione dell' art. 13 della L.R. 18/2007, successivamente integrato, con nota prot. 403660 del 14/09/2022;
- con nota 447146 del 11/10/2022 il Dipartimento Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione, ha trasmesso al competente Settore del Segretariato Generale la proposta di Regolamento di attuazione dell' art. 13 della L.R. 18/2007 elaborata dal Gruppo di Lavoro Dipartimentale;
- il competente "Settore Riordino Istituzionale procedurale e semplificazione amministrativa-miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione" del Segretariato Generale, giusta nota prot. 457604 del 17/10/2022, esprimeva il prescritto parere;
- con nota prot. 464913 del 21/10/2022 il Dipartimento Agricoltura, all'esito di un nuovo esame da parte del citato "Gruppo di Lavoro" all'uopo costituito, reinoltrava la nuova versione del Regolamento rielaborata alla luce delle osservazioni formulate e corredata da specifiche osservazioni;

**RITENUTO NECESSARIO**, nell'ambito di un percorso di rivisitazione della materia "usi civici" che sta perseguendo l'Amministrazione, approvare il Regolamento di attuazione dell' art. 13 della L.R. 18/2007 della l.r. 18/2007 e trasmettere lo stesso alla competente Commissione Consiliare per il prescritto parere;

### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore reggente del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore reggente del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore reggente del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell'assessore Avv. Gianluca Gallo a voti unanimi,

### **DELIBERA**

1. **di approvare** il "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L.R. 18/2007. Disciplina dell'Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali" (allegato A) ed il Modulo relativo alla domanda di iscrizione nell'albo regionale degli istruttori demaniali e dei periti demaniali (allegato A1) allegati al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di demandare** al Segretariato Generale la trasmissione della presente deliberazione di Giunta Regionale al Presidente del Consiglio Regionale per l'assegnazione alla Commissione Consiliare competente per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii,
3. **di demandare** al Presidente della Giunta Regionale la successiva emanazione del presente regolamento all'esito dell'espressione del parere da parte della Commissione Consiliare Competente che si intende favorevolmente acquisito trascorso inutilmente il termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 37 bis della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14;
4. **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**

**( Montilla )**

**IL PRESIDENTE**

**( Occhiuto )**

## **Articolo 1**

### **Albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali**

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 21.08.2007 n. 18 (norme in materia di usi civici) è istituito presso la Regione Calabria l'Albo degli istruttori e dei periti demaniali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.

2. L'Albo regionale di cui al comma 1 è composto di due sezioni distinte:

a) Sezione storico-giuridica: istruttori demaniali;

b) Sezione tecnica: periti demaniali.

3. Per essere iscritto alla Sezione storico-giuridica dell'Albo regionale, occorre dimostrare, attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale:

a) la specifica competenza posseduta in materia di usi civici;

b) l'esperienza maturata in ricerche storico-giuridiche attinenti la materia;

c) la capacità di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale come specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 26/2/1928.

4. Per ottenere l'iscrizione nella Sezione tecnica dell'Albo regionale, occorre:

- essere iscritto in un albo professionale o in un Collegio attinente alla professionalità richiesta degli istruttori e dei periti demaniali (a titolo esemplificativo: Ordine degli architetti, ingegneri, geologi, dottori in agraria e scienze forestali o Collegio dei geometri, periti agrari o forestali e/o agrotecnici);

- presentare un dettagliato *curriculum* recante autocertificazione dell'attività professionale svolta e delle specifiche competenze in materia di usi civici e delle eventuali specializzazioni conseguite nonché una comprovata esperienza in estimo legale ed estimo agrario;

5. La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di istruttori e periti demaniali ai quali sarà possibile conferire incarichi. L'iscrizione nell'Albo non determina per l'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

## **Articolo 2**

### **Domanda di iscrizione all'Albo**

1. La domanda per l'iscrizione all'Albo regionale deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo pec del Dipartimento competente con oggetto: "Domanda di iscrizione nell'Albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali". La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati alla competente struttura regionale tramite un indirizzo pec intestato al richiedente l'iscrizione ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato pdf. non modificabile.

2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. Possono presentare domanda di iscrizione singoli interessati, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti. La domanda è redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato A1 debitamente compilato e sottoscritto: essa deve essere redatta in conformità al suddetto allegato a pena di inammissibilità.

3. Alla domanda devono essere allegati:

1) curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata e/o acquisita in materia di usi civici, le eventuali specializzazioni conseguite nonché una comprovata esperienza in estimo legale ed estimo agrario debitamente sottoscritto e autocertificato;

2) nulla-osta all'iscrizione nell'Albo, in caso di rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3) copia del documento d'identità in corso di validità.

4. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:

- mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni previste dal modulo di domanda allegato 1.;

- assenza della sottoscrizione di cui al comma 2;

- mancanza di uno degli allegati di cui al comma 3.

5. L'inserimento in Albo avviene secondo l'ordine alfabetico. Sarà sempre possibile per gli interessati presentare domande di iscrizione all'Albo.

6. L'Albo è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l'inserimento di coloro che abbiano presentato istanza e le cancellazioni necessarie. L'Albo, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

7. I soggetti interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'avvenuta variazione alla competente struttura regionale ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell'aggiornamento dell'Albo.

### **Articolo 3**

#### **Gestione, aggiornamento e vigilanza dell'Albo**

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/279, l'Albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali è formato e gestito dalla competente struttura regionale. Essa è titolare del trattamento dei dati contenuti nell'Albo.

2. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'Albo.

Il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia nomina la Commissione per la vigilanza sull'Albo, che è composta dai seguenti membri:

- Dirigente di settore del Dipartimento competente in materia con funzioni di presidente;
- Docente universitario competente in materia di usi civici e designato da una delle Università della regione Calabria;
- Esperto in materie tecniche designato dagli Ordini e dai Collegi professionali interessati;
- Esperto in materie giuridiche designato dall'Ordine degli avvocati;
- Funzionario del Dipartimento competente in materia con funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione di vigilanza al momento dell'insediamento approva il proprio regolamento di funzionamento interno.

La Commissione provvede ad esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed alla formazione dell'Albo e successivi aggiornamenti. La Commissione vigila sull'Albo e procede al controllo, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47.

La sospensione e la cancellazione dall'Albo è disposta con decreto motivato, nel rispetto del contraddittorio, dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia ed è comunicata a mezzo pec al soggetto interessato.

3. La Commissione, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, provvede all'esame delle domande trasmesse e alla verifica della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti e trasmette entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di trasmissione delle domande, il verbale conclusivo con l'elenco degli iscritti suddiviso nelle sezioni previste nonché l'elenco dei non ammessi con relativa motivazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia che adotta, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo con decreto.

4. La Commissione, in caso di insufficiente documentazione, ne chiede l'integrazione a mezzo PEC, concedendo un termine massimo di quindici giorni entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti. In tal caso, il termine dei sessanta giorni previsto al comma 3 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso per l'integrazione.

5. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.

6. Sono cause di cancellazione dall'Albo:

- a) richiesta di cancellazione avanzata dall'iscritto;
- b) perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata dalla competente Commissione anche sulla base di controlli a campione;
- c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- d) non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze;
- e) aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- f) altri eventuali casi di inadempimento, negligenza accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.

7. Il Dipartimento competente in materia, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 6 lettere b), c), d) e) ed f), la contesta a mezzo pec al soggetto iscritto sospendendolo dall'Albo ed assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni, per rimuovere la causa contestata e per presentare eventuali osservazioni.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata, Il Dipartimento competente in materia procede alla cancellazione del soggetto dall'Albo con decreto del Dirigente Generale.

#### **Articolo 4**

##### **Conferimento incarico ai periti/istruttori**

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvede il Comune mediante la stipula di un apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, nel quale sono indicati, in particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell'incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità.

2. Il Comune, preliminarmente al conferimento dell'incarico peritale, acquisisce il nulla-osta del competente Settore del Dipartimento competente in materia in ordine all'individuazione dei territori oggetto della verifica demaniale.

3. Il Comune, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di genere, trasparenza e rotazione degli incarichi, pubblica apposito Avviso pubblico rivolto ai soggetti iscritti nella Sezione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, ai fini dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di perito demaniale o istruttore. Prima del conferimento dell'incarico, l'interessato dovrà:

- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo;

- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere situazioni di inconferibilità e incompatibilità e/o di conflitto di interessi di cui all'art. 11 né incarichi pendenti in contraddittorio con la Regione Calabria o con il Comune conferente ed obbligarsi a



comunicare prontamente alla Regione e al Comune conferente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato;

- obbligarsi ad accettare i compensi nella misura determinata ai sensi dell'art. 6 nel contratto di incarico;

- obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 25 del 31/05/2018, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) da parte dei soggetti in esso individuati, l'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 è trasmesso al Settore competente del Dipartimento competente e pubblicato sul sito web della Regione e del Comune.

5. In caso di incarichi conferiti ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, nel contratto devono essere indicate le attività da eseguire finalizzate a:

- a) individuare le terre demaniali civiche o gravate da uso civico, ai fini dell'adozione da parte della Regione, nel rispetto dell'art. 15 della L.R. 18/2007, del provvedimento di assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), ovvero di rettifica dell'eventuale precedente assegnazione;

- b) avviare le operazioni di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sullo stato giuridico dei terreni sotto il profilo ambientale e urbanistico, redigendo specifiche proposte, nel rispetto della normativa in materia di usi civici;

- c) redigere le perizie secondo quanto previsto all'art. 5;

- d) ricercare e reperire gli atti e la documentazione presso gli archivi storici pubblici e privati;

- e) redigere una dettagliata relazione contenente i riferimenti storico-giuridici relativi al territorio oggetto di ricerca;

- f) elencare con dati catastali, rappresentare cartograficamente ed estimare le terre oggetto di accertamento sui diritti di uso civico.

6. Concluso l'incarico, il soggetto incaricato trasmette la perizia con le relative risultanze su supporto informatico e georeferenziato firmato digitalmente al Comune competente, che provvede alla pubblicazione sull'albo on line ed agli adempimenti previsti dalla normativa

vigente, comunicando la stessa ed il relativo link di pubblicazione al competente Settore del Dipartimento competente per opportuna conoscenza, al fine di dare maggiore pubblicità alla stessa per le eventuali osservazioni ed opposizioni degli interessati.

## **Articolo 5**

### **Redazione della perizia**

1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale deve essere prodotta su supporto informatico e georeferenziato e in formato cartaceo. La perizia, relativa alle terre per le quali si propone la legittimazione, deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione (allegando, qualora la particella catastale risulti occupata in parte, stralcio di mappa catastale in scala, che consenta agevole lettura, con evidenziate le porzioni interessate), il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti.

## **Articolo 6**

### **Compensi spettanti agli istruttori e periti demaniali**

1. I compensi da corrispondere agli istruttori e ai periti demaniali sono posti a carico, secondo un riparto proporzionale, dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali.

2. Gli onorari da corrispondere al perito sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle vacanze, nella misura stabilita dalla normativa nazionale vigente.

3. Si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte del competente Ufficio comunale, a seconda della gravità degli errori commessi dall'istruttore e dal perito demaniale.

4. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate e comunque non prima dell'approvazione definitiva con deliberazione di Giunta comunale.

5. Salvo casi specifici, possono essere concesse dal soggetto pubblico/privato interessato anticipazioni sulle spese nei limiti del 10 per cento del compenso complessivo da liquidarsi, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale preposto.

6. Ai soggetti incaricati spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la produzione di materiali documentali, per l'accesso ad archivi, nonché per le missioni

effettuate esclusivamente per ragioni connesse all'espletamento dell'incarico conferito, nella misura indicata al comma 7.

7. Ai fini di cui al comma 6, il rimborso è calcolato per le missioni effettuate con partenza dalla residenza del soggetto incaricato, con riferimento alle spese documentate mediante presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali per: a) mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, traghetto) ; b) mezzo proprio, qualora ciò risulti più conveniente in termini di rapporto costi/benefici organizzativi, temporali e di risultato; c) pedaggi autostradali e parcheggio. Per le missioni svolte con la propria autovettura si applicano le tariffe chilometriche previste dalla vigente normativa di riferimento.

## **Articolo 7**

Compiti dell'istruttore.

1. L'istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione.

2. È un esperto in materia di usi civici che, ai sensi degli articoli 68 e seguenti Regio Decreto n. 332/1928, può essere incaricato dal Comune interessato:

a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

b) per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

c) per eseguire ogni altra disposizione impartita dal Comune.

3. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, il Comune si avvale degli iscritti nella sezione storico-giuridica dell'Albo di cui al presente Regolamento.

## **Articolo 8**

### **Corsi di perfezionamento ed aggiornamento**

1. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e, istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

## **Articolo 9**

### **Incarichi collegiali**

1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere svolto collegialmente da più professionisti; in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo quanto diversamente disposto nell'atto di incarico.
2. Il Comune può conferire l'incarico collegiale a più esperti laddove sussistano motivate ragioni legate alla complessità dell'incarico e/o alla necessaria specializzazione richiesta dalla natura dell'incarico stesso.

## **Articolo 10**

### **Doveri dell'istruttore e del perito demaniale**

1. L'istruttore e/o perito demaniale nominato dal Comune svolge, di norma, le funzioni di accertamento e risponde del suo operato alle Amministrazioni interessate. Egli ha il dovere di fornire tempestiva informazione delle eventuali difficoltà riscontrate nell'espletamento dell'incarico al fine di pervenire alla conclusione dello stesso nel rispetto dei termini convenuti.
2. L'istruttore e/o perito demaniale operano con imparzialità e correttezza nell'interesse della collettività e a salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.

## **Articolo 11**

### **Cause di inconferibilità e incompatibilità**

1. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui all'art. 7 ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 2 che:
  - a) esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione, il Comune o l'ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l'incarico, ovvero presso il comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali;
  - b) si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Comune o dell'ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l'incarico, ovvero nei confronti del Comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali, anche con riferimento a situazioni del proprio nucleo familiare o rapporti di parentela entro il secondo grado;

c) abbiano la residenza o svolgano la propria attività professionale nel Comune in cui sono situate le terre oggetto delle operazioni peritali, ovvero nel Comune che conferisce l'incarico.

L'insussistenza delle predette cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere autocertificata dall'interessato preliminarmente al conferimento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 12**

### **Reintegra**

1. Il perito demaniale, nell'espletamento delle operazioni di sistemazione demaniale, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e a segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico accertandone la causa, ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute e prescrivendo la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio che risultino illegittimamente possedute.

## **Articolo 13**

### **Durata dell'incarico peritale**

1. L'incarico peritale non può essere conferito per una durata superiore ad un anno; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può essere prorogato fino al raggiungimento del predetto limite.

2. Competono al perito demaniale anche le successive operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale ove già autorizzati dalla Regione.

3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato l'alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito demaniale per la "intera superficie", quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.

## **Articolo 14**

### **Gestione dei Beni**

1. Il perito demaniale coadiuva il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche.

**Articolo 15**  
**Attribuzioni competenze**

1. In ossequio alle disposizioni in tema di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunta Regionale gli atti di autorizzazione alle sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di uso dei beni del demanio civico ed ogni altro atto a contenuto normativo, regolamentare, di programmazione e di indirizzo.

**Articolo 16**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, a seguito della sua definitiva approvazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).



**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE**

Allegato A1

**MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI  
DEMANIALI E DEI PERITI DEMANIALI**\_\_\_\_\_

AL DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE

Pec: [dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
indirizzo studio professionale \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

**chiede**

di essere inserito/a nell'Albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali per l'affidamento di incarichi peritali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.

A tal fine chiede l'iscrizione nella/e seguente/i Sezione/i dell'Albo :

- ☐ a) Sezione storico-giuridica: **istruttori demaniali**;
- ☐ b) Sezione tecnica: **periti demaniali**.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

**dichiara sotto la propria responsabilità**

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159;



**REGIONE CALABRIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE**

- d) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati in danno alla P.A. che incidono sulla moralità professionale;
- e) (se ricorre il caso) di essere iscritto all'Ordine o al Collegio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
- f) (se ricorre il caso) di non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione;
- g) di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- h) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi con la Regione Calabria;
- i) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni fatto modificativo delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall'Albo, ove le modifiche comportino tale effetto;
- j) di riconoscere che l'inserimento nell'Albo non comporta alcun diritto di essere affidatario di incarichi peritali da parte della Regione o del Comune per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici;
- k) di obbligarsi a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le vigenti disposizioni del Regolamento UE n. 2016/279 in materia di protezione di dati personali in ordine ai fatti e atti di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione resa;
- l) di autorizzare la Regione Calabria ad inviare comunicazioni all'indirizzo di PEC sopra indicato e di accettare che tutte le comunicazioni e gli scambi abbiano luogo mediante l'utilizzo di posta elettronica e PEC;
- m) di aver preso conoscenza e di accettare in maniera piena e incondizionata tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la costituzione dell'Albo regionale degli Istruttori e Periti demaniali e, in particolare, le disposizioni in materia di procedure di affidamento, di durata massima e di ipotesi di decadenza, di doveri connessi all'espletamento degli incarichi, di modalità di determinazione dei compensi, di sanzioni conseguenti ad errori e/o irregolarità nell'espletamento dell'incarico conferito;
- n) di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione, compreso e accettato quanto indicato nell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, contenuta nell'apposita sezione ove è pubblicato l'avviso in argomento.

Data, \_\_\_\_\_

firma (leggibile) \_\_\_\_\_

Allega :

- copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo;
- (in caso di dipendenza con la P.A.) nulla-osta all'iscrizione nell'Albo formale dall'Amministrazione di appartenenza.





**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)

dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente generale

del dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari"

[dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it)

Settore Segreteria di Giunta

[segreteriaigiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriaigiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

e p.c.

Avv. Gianluca Gallo

Assessore all'Agricoltura, Risorse

Agroalimentari e Forestazione

[gianluca.gallo@regione.calabria.it](mailto:gianluca.gallo@regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione del Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L.R. 18/2007. Disciplina dell'Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali".** Riscontro nota prot. 475590 del 27.10.2022.

A riscontro della nota prot. 475590 del 27.10.2022, e relativa alla proposta deliberativa "Approvazione del Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L.R. 18/2007. Disciplina dell'Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

**Dott. Filippo De Cello**



filippo de cello  
28.10.2022 10:19:59  
GMT+01:00